



## IL DIRIGENTE

- Considerato** che nel periodo carnevalesco è invalsa la deleteria consuetudine dello spruzzo di schiuma o del lancio di uova ovvero di materiali in grado di offendere la moralità e la decenza delle persone e di lordare i loro abiti ovvero di arrecare disagi o turbative alla quiete della collettività;
- Ritenuto** di dover vietare l'uso smodato dei cosiddetti «scherzi carnevaleschi» a tutela della pubblica e privata incolumità;
- Visto** l'Art. 7-bis/comma 1-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 in combinato disposto con l'articolo 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto** l'Art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

## ORDINA

### E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI:

1. spruzzare sulle persone, sui veicoli o su beni immobili schiuma di qualsiasi genere;
2. lanciare uova, acqua o altre sostanze naturali o artificiali in grado di offendere la decenza delle persone ovvero di lordare i loro abiti, i veicoli su cui viaggiano o le loro abitazioni;
3. utilizzare in modo scorretto, ovvero contrario alla decenza, alla quiete ed all'incolumità pubblica i cosiddetti «scherzi carnevaleschi».

## AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca violazione di norme penalmente rilevanti, per la violazione al dispositivo del presente provvedimento sono previste le seguenti sanzioni:

- a) una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 25,00 (venticinque/00) ed un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00);
- b) una sanzione accessoria consistente nel sequestro amministrativo dell'oggetto che è servito per commettere la violazione, in conformità all'art. 13 della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

## DISPONE

- La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri.
- Copia della presente ordinanza verrà trasmessa all'U.R.P. ed al C.E.D. Comunali, per la relativa diffusione a mezzo stampa e telematica sul sito internet municipale.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- Il personale di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia è incaricato di controllare l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, addì 28 gennaio 2010.

IL DIRIGENTE  
- Dott. Vincenzo Iannotta -

/ni

C:\DOCUMENTE~1\ADMINI~1\IMPOST~1\TEMP\SOLIDDOCUMENTS\SOLIDCONVERTERPDF\CREATE\08.DOC